
REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame federale di professione di Assistente specializzato in cure di lungodegenza e assistenza

del **7 MAG 2015**

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Gli assistenti specializzati in cure di lungodegenza e assistenza forniscono un importante contributo nelle strutture di cure stazionarie o ambulatoriali per lungodegenti.

L'esame mira a verificare se i candidati dispongono delle risorse necessarie per svolgere la loro funzione di assistente specializzato in cure di lungodegenza e assistenza nei seguenti settori di competenza operativa:

- Processo di cura
- Cure e assistenza
- Conservazione delle risorse
- Comunicazione e gestione delle relazioni
- Pianificazione e organizzazione
- Ruolo professionale.

1.2 Profilo professionale

Gli assistenti specializzati in cure di lungodegenza e assistenza prestano le cure e l'assistenza delle quali necessitano i pazienti in base alla loro situazione, nelle strutture di cure stazionarie o ambulatoriali di lungodegenza. Partecipano all'elaborazione e alla valutazione dei piani di cura e assistenza, li documentano e formulano proposte per gli eventuali adeguamenti.

Dispongono di conoscenze e capacità approfondite riguardo ai punti chiave e alle misure di cura e assistenza per persone in situazioni geriatriche, gerontopsichiatriche o sotto cure palliative. Promuovono il benessere fisico, sociale e psichico dei pazienti e a tal fine mettono a frutto le risorse di questi ultimi e del loro ambiente sociale.

Pianificano e organizzano nel proprio settore la giornata lavorativa del loro team e impiegano i membri del team in possesso di formazioni differenti secondo le rispettive competenze. Nell'ambito delle loro competenze professionali assistono e controllano i membri del team nello svolgimento dei loro compiti.

Per rispondere a domande e per la risoluzione di compiti che esulano dalle loro competenze professionali e per la relativa sorveglianza si rivolgono alle infermiere e infermieri diplomati.

Nella loro quotidianità professionale, stabiliscono e intrattengono con i pazienti un rapporto professionale improntato al rispetto. Tengono conto dei principi etici e legali, come pure dei bisogni, delle risorse e dell'ambiente sociale dei pazienti. Rispettano la personalità dei pazienti.

Conoscono il proprio ruolo professionale e quello dei membri del team interprofessionale e interdisciplinare. Considerano con occhio critico il proprio modo di lavorare e la collaborazione in seno al team. Adegua il proprio comportamento e il proprio agire e formulano proposte per ottimizzare la collaborazione in seno al team. Si assumono la responsabilità del loro perfezionamento personale e professionale.

Forniscono le proprie prestazioni in modo autonomo, conformemente alle competenze acquisite, alle condizioni quadro legali e alle regole vigenti nella struttura.

1.3 Organo responsabile

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:
OdASanté, Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario.
SavoirSocial, Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale
fsas, Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie
- 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.
- 1.33 La collaborazione fra le organizzazioni che costituiscono l'organo responsabile è disciplinata in un accordo.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati alla commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ viene nominata dall'organo responsabile per un mandato di quattro anni. È ammessa la rielezione.
- 2.12 La commissione GQ consta di undici membri:
- Cinque rappresentanti di OdASanté
 - Due rappresentanti di SavoirSocial
 - Quattro rappresentanti della fsas
- 2.13 Della commissione GQ non fa parte nessun membro dei comitati dell'organo responsabile e nessun rappresentante dei fornitori di moduli.
- 2.14 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana - con riserva d'approvazione da parte dell'organo responsabile - le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) presenta all'organo responsabile proposte per la determinazione delle tasse di esame;
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli nelle direttive, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli e prestazioni;
- m) riconosce i moduli offerti dai singoli fornitori di moduli;
- n) riferisce della propria attività all'organo responsabile e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- o) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;
- p) allestisce il preventivo e il conteggio dell'esame e li sottopone all'organo responsabile per approvazione.

2.22 D'intesa con l'organo responsabile la commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione a un segretariato.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe .

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio in tutte e tre le lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve indicare almeno:
- le condizioni di ammissione all'esame;
 - le date degli esami;
 - la tassa d'esame;
 - il recapito per l'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - i criteri che deve soddisfare il lavoro scritto di riflessione;
 - lo svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione vanno allegati:

- a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 È ammesso all'esame chi:

- a) è titolare di un attestato federale di capacità di operatore sociosanitario o di operatrice sociosanitaria, di un diploma di infermiera DL I o infermiere DL I, di un attestato di capacità d'infermiera o infermiere assistente CC CRS o di un titolo equipollente;

oppure

- b) è titolare di un attestato federale di capacità di operatrice socioassistenziale od operatore socioassistenziale, indirizzo assistenza degli anziani o formazione generica o un titolo equipollente, nonché di un certificato che attesti l'acquisizione di competenze medico-tecniche;

e

- c) dispone di almeno due anni di esperienza professionale nelle cure di lungodegenza e di assistenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro scritto di riflessione completo.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:
- Modulo 1: situazioni gerontopsichiatriche cure e assistenza, conservazione delle risorse e comunicazione adeguata alla situazione
 - Modulo 2: situazioni geriatriche cure e assistenza, conservazione delle risorse e comunicazione adeguata alla situazione
 - Modulo 3: situazioni palliative cure e assistenza, conservazione delle risorse e comunicazione adeguata alla situazione
 - Modulo 4: processo di cura
 - Modulo 5: pianificazione e organizzazione, comunicazione adeguata alla situazione, sviluppo del ruolo professionale e gestione delle proprie risorse.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione, i rimedi giuridici e il termine entro cui va impugnata.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata. Queste spese sono a carico dei candidati.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata caso per caso dalla commissione GQ, tenendo conto delle parti di esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico del candidato.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 20 candidati soddisfano le condizioni di ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 Il candidato ha diritto di essere esaminato in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Il candidato è convocato almeno cinque settimane prima dell'esame finale. La convocazione comprende:
- il programma d'esame con indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ almeno tre settimane prima dell'inizio dell'esame, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la loro iscrizione fino a otto settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- maternità;
 - malattia e infortunio;
 - lutto nella cerchia ristretta;
 - servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- utilizza ausili non autorizzati
 - infrange in modo grave la disciplina dell'esame
 - tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione delle analisi di caso è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 Due periti valutano il lavoro scritto di riflessione e le analisi di caso e determinano la nota di comune accordo.

- 4.43 Due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali debitamente motivati, al massimo uno dei due periti può avere svolto la funzione di docente dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. Il rappresentante della SEFRI è invitato per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I docenti dei corsi di preparazione, i parenti, i superiori o ex superiori, i collaboratori o colleghi del candidato recedono dall'incarico al momento della delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti, attinenti a più moduli:

| Parte d'esame | Genere d'esame | Durata | Ponderazione |
|---|----------------|-------------------------|--------------|
| 1 Lavoro di riflessione | scritto | elaborato in precedenza | semplice |
| 2 Presentazione del lavoro di riflessione | orale | 15 minuti | semplice |
| 3 Colloquio professionale | orale | 30 minuti | doppia |
| 4 Analisi di caso | scritto | 4 ore | doppia |
| | | Totale 4 ore 45 minuti | |

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame superate o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dalle corrispondenti parti d'esame previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle sue singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle singole voci sono espresse con punti interi e mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è la media delle note delle voci corrispondenti. Essa è arrotondata a una cifra decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota dell'esame conseguita direttamente viene assegnata conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a una cifra decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se la nota di ogni parte d'esame è almeno 4.0.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dallo stesso.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento dell'esame stesso. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo o delle attestazioni di equipollenza richiesti;
- b) le note delle singole parti di esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Fachfrau / Fachmann Langzeitpflege und -betreuung mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement avec brevet fédéral**
- **Assistente specializzata/o in cure di lungodegenza e assistenza con attestato professionale federale**

Per la versione inglese si consiglia la formula: Specialist in Long-term Care and Assistance with Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente. Sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Su proposta della commissione GQ l'organo responsabile fissa le tariffe per la retribuzione dei membri della commissione GQ e dei periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame qualora non siano coperti dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI un conto economico dettagliato conforme alle direttive. Su questa base la SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.


9 DISPOSIZIONI FINALI**9.1 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE

Berna, 31.3.15

OdASanté
Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario


Bernhard Wegmüller
Presidente

Olten, 20.3.2015

SavoirSocial
Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale


Monika Weder
Presidente

Berna, 26.3.2015

fsas
Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie


Claudia Galli
Presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 7.5.2015

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore